



# COMUNE DI PALUDI

(Provincia di Cosenza)

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 22</b>	<b>DEL 14-03-2025</b>
--------------	-----------------------

**Oggetto:** DETERMINAZIONE E/O SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI, SUE, SUAP, DIRITTI DI VISURA E RICERCA PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTI DI ISTRUTTORIA IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **16:30**, nella sala delle adunanze del Comune la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita nelle seguenti persone:

<b>BALDINO DOMENICO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>SALATINO CLEMENTE</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>MAZZA CLEMENTE</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il **Segretario Comunale Dott. Filippo Arcuri**.

Il **Vicesindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ad altri Enti	N
Immediatamente eseguibile	S

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000, riserva al Consiglio Comunale l'istituzione ed ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- pertanto, la determinazione delle aliquote, dei tributi e delle tariffe particolari per la fruizione di beni e servizi compete alla Giunta Comunale;

### VISTI:

- l'art. 22 comma 1 lett. d) della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii., che definisce "*documento amministrativo*", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, che stabilisce che il rilascio di copia dei documenti oggetto di accesso è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e di visura;
- l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2017, il quale:
  - al comma 2 stabilisce che "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*";
  - al comma 4 stabilisce che "*il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali*".
- l'art. 10 del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni, dalla legge. n. 68 del 13 marzo 1993 che ha determinato i diritti di segreteria sugli atti urbanistico/edilizi;
- l'art. 2 comma 60 della L. 662/1996;
- l'art. 1 comma 50 della L. n. 311 del 30 dicembre 2004 con cui sono stati stabiliti i diritti di segreteria sugli atti urbanistico/edilizi di cui all'art. 10, comma 10, lett. c) del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO**, che il Comune di Paludi, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (CAD) e dalle linee guida Agid, è impegnato nel miglioramento dei servizi erogati, in modo particolare attraverso l'uso di tecnologia online e telematica;

### VISTI:

- l'art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604 che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria sui certificati anagrafici;
- l'art. 2, comma 15, della legge 127/1997 nella parte in cui dispone che "*i Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale*";

### DATO ATTO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla Legge 114/2014, ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune ed il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "*il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia*";

### CONSIDERATO

- che il Comune di Paludi è subentrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), come previsto dall'art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal DPCM 194/2014 e che si rende necessario adeguare gli importi dei diritti di segreteria dei certificati rilasciati dal portale ANPR, in conformità agli artt. 40, 41, 42 e della Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962 n. 604, in sostituzione di quelli determinati con precedente deliberazione;
- che per i certificati digitali che i cittadini possono richiedere (per sé o componenti nucleo familiare), collegandosi al portale ANPR con SPID o CIE/Carta di Identità Elettronica o CNS/Carta Nazionale dei Servizi, non si dovrà pagare il bollo né diritti di segreteria e gli stessi saranno quindi completamente gratuiti;

## **RICHIAMATO**

- il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.lgs. 82/2005 ed in particolare:
  1. l'art. 3 "*Chiunque ha diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente codice nei rapporti con i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo [...]*";
  2. l'art. 20 comma 1bis "*Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale [...]*";
  3. gli artt. 21 e seguenti relativi al documento informatico;
  4. l'art. 40 comma 1 "*Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'art. 71*";
- il decreto del Ministro dell'Interno del 03 novembre 2021 che disciplina "*le modalità di erogazione da parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche*"
- il provvedimento 367 del 14 ottobre 2021 con il quale l'Autorità garante esprimendo proprio parere favorevole, valuta "*positivamente la definizione del perimetro soggettivo dei certificati che possono essere rilasciati al soggetto richiedente*";

**CONSIDERATO** che l'importo del diritto di segreteria per il rilascio di certificati di anagrafe, autentiche di firma e di copia è di € 0,52 se in bollo ed € 0,26 se in esenzione da bollo e che comporta il pagamento in contanti allo sportello di pochi centesimi;

## **ATTESO CHE**

- l'art. 2 comma 2 del citato decreto prescrive che "*il servizio consente all'iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per sé stesso o un componente della propria famiglia anagrafica*";
- pertanto è esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR, certificati relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati nella norma richiamata;
- la scelta del Ministero di limitare il rilascio dei certificati anagrafici al solo richiedente e alla relativa famiglia anagrafica, discende "*da una adeguata ponderazione dell'impatto e delle implicazioni, in termini di rischi per i diritti e libertà degli interessati, del rilascio a chiunque e senza limitazioni dei certificati relativi a qualunque cittadino, ivi inclusi i minori, tramite un semplice accesso telematico con le modalità previste dal CAD*";
- i certificati anagrafici relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dal citato articolo 2, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di Anagrafe presso i Comuni, ai sensi dell'art. 33 del DPR 223 del 1989, come modificato dall'art. 1 comma 1, lett. T) del DPR 126 del 2015;

## **RITENUTO**

- necessario rendere più snella e celere la procedura e pertanto incentivare l'utilizzo dei canali telematici da parte dei cittadini, studi legali, attraverso utilizzo di mail o posta elettronica certificata, con le modalità previste dalla vigente normativa;
- l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria è già di fatto esonerato per le certificazioni che il cittadino richiede per sé e la propria famiglia tramite ANPR;

- che il pagamento dei diritti di segreteria, da parte di studi legali, associazioni o soggetti terzi autorizzati, qualora l'istanza pervenga per le vie telematiche, rappresenta un ostacolo e un disincentivo all'utilizzo dei servizi on-line dell'utenza;
- che la previsione dell'esenzione dei soli diritti per le richieste di certificati di cui al punto precedente comporta benefici e vantaggi per l'utenza a fronte dell'esigua riduzione dell'entrata;

#### **VISTI ALTRESÌ:**

- l'art. 291 del R.D. 6/5/1940 n. 635, come modificato per ultimo dall'art. 10, comma 12-ter, del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, disciplinante i diritti fissi per il rilascio delle carte d'identità;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016 recante la *“Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi art. 7-vicies quater del decreto- legge 31 gennaio 2005 n.7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 in data 16/06/2016;
- la circolare n.10/2016 del Ministero dell'Interno avente per oggetto *“rilascio nuova carta d'identità elettronica”* che spiega le modalità di emissione e la consegna degli hardware ai Comuni per iniziare tale nuovo iter (non si stampa più il documento ma si mandano i documenti alla Zecca dello Stato che stamperà e invierà i documenti, entro 6 giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino oppure presso il Comune);
- la circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno avente per oggetto *“Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della CIE e modalità di pagamento”*;

**RITENUTO** opportuno rideterminare gli importi approvati negli anni, dato il lasso di tempo trascorso dall'ultima determinazione e la necessità di ricomprenderne altri a seguito dell'evoluzione della normativa di settore e in relazione alle richieste che si sono presentate nel tempo;

#### **DATO ATTO ALTRESÌ CHE:**

- ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 *“L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021”*.
- pertanto, da tale data sussiste l'obbligo di far effettuare i pagamenti attraverso la piattaforma PagoPa, alla quale questo Comune ha aderito, e pertanto i versamenti dei diritti e di quant'altro previsto dal presente atto deve essere effettuato attraverso tale modalità (salvo quanto espressamente precisato nel proseguo);

**RILEVATO CHE** il Servizio Attività Produttive ha avviato una revisione dei procedimenti amministrativi afferenti le materie di spettanza, nonché, in alcuni casi, una rimodulazione, aggiornamento ed istituzione, dell'elenco dei diritti di segreteria, istruttori, di accesso agli atti e dei rimborsi.

**RICHIAMATA** la specifica normativa di settore ed in particolare:

- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 avente ad oggetto *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”*, entrato in vigore il 30 marzo 2011, per la parte relativa al procedimento *“automatizzato”*, ed il 01 ottobre 2011, per la parte relativa al procedimento *“ordinario”*, con l'obbligo previsto dal decreto stesso di interagire con le imprese solo per via telematica;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2011 per l'attuazione dello Sportello Unico;
- l'art. 4 comma 13 del predetto D.P.R. n. 160/2010 il quale testualmente prevede: *In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici*

*comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso”;*

**CONSIDERATO**, quindi, di avvalersi della facoltà prevista dalla L. 127/97, al fine di adottare tutti i provvedimenti possibili per proseguire in tale direzione di semplificazione, sopprimendo i diritti previsti per il rilascio di certificati;

**RILEVATO** che la proposta di soppressione dei diritti di segreteria dei certificati anagrafici comporterà un mancato introito stimato per l’Ente inferiore a € 100,00 annui, importo calcolato sugli introiti a tale titolo avuti e prospettati nel periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

**VALUTATO** che tale perdita non altera gli equilibri complessivi delle entrate dell’Ente in quanto viene compensata dall’efficientamento della struttura comunale e dal miglioramento del servizio offerto al cittadino;

**DATO ATTO** che non verranno soppressi i diritti di ricerca per i certificati anagrafici c.d. storici,

**RILEVATA** la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria per i servizi demografici, SUE, SUAP, diritti di visura e ricerca per le richieste di accesso agli atti e diritti di istruttoria in materia urbanistico-edilizia;

**PRESO ATTO** alla luce di tutte le normative vigenti e relativamente alle differenti tipologie di documenti rilasciati vengono applicate le tariffe come dettagliate nella **Tabella A** allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- il vigente Regolamento comunale per i controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03.01.2013;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 20.12.2016;
- il vigente Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 16/03/2022, in vigore dal 24.07.2022;

**DATO ATTO, ALTRESÍ, CHE** sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall’articolo 49, comma 1 e dall’articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme legali;

**DELIBERA**

Per le ragioni indicate in premessa, tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

- 1) **DI APPROVARE** gli importi rideterminati e/o soppressi relativi a tariffe, diritti fissi, di segreteria, istruttori e i rimborsi spese, riguardanti i procedimenti afferenti ai Servizi dell'Ente come riportati nell'allegata **Tabella A**, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI STABILIRE** che i nuovi importi di cui al punto precedente si applicheranno agli atti e procedimenti presentati successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione;
- 3) **DI STABILIRE ALTRESÌ** che il pagamento degli importi avvenga, tramite versamento alla Tesoreria Comunale utilizzando le seguenti tipologie di pagamento:
  - Tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
IBAN: **IT 96 O 07601 03200 001066571918**  
BIC: **BPPIITRRXXX**
  - Versamento mediante piattaforma **PagoPA**, pagamento spontaneo raggiungibile al seguente link [https://www.halleyweb.com/c078089/po/po\\_login.php](https://www.halleyweb.com/c078089/po/po_login.php), oppure contattando gli uffici interessati per la predisposizione del pagamento.

*Infine, stante l'urgenza di provvedere e di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alle procedure amministrative previste e conseguenti a quanto sopra deliberato, con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge*

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

---

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 E ART. 147-BIS**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa.

Paludi, 14-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Pirillo Maria Carmela

---

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 E ART. 147-BIS**

La presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Paludi, 14-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Pirillo Maria Carmela

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Filippo Arcuri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Sindaco

F.to SINDACO DOMENICO BALDINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

**PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Paludi, 30-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Maria Carmela Pirillo

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Paludi, 14-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Maria Carmela Pirillo

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Paludi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ove rimarrà pubblicata dal 30-04-2025 al 15-05-2025, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Paludi, 30-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Maria Carmela Pirillo

---

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Paludi, 30-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Maria Carmela Pirillo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)